

STATUTO

**MAGI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL VIALE
TRIESTE 131/P

Numero REA: CL - 117494

Codice fiscale: 02065220853

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
MaGi SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S."		Allegato "A"
TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		Rep.n.7189 Racc.n.4492
ART. 1 (DENOMINAZIONE) - E' costituita una società cooperativa		
sociale denominata		
"MaGi SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S."		
ART. 2 (SEDE) - La società ha sede legale in Caltanissetta,		
all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente		
Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter		
delle disposizioni di attuazione del codice civile.		
Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà tra-		
sferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire e		
sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche		
altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è neces-		
saria la decisione dei soci.		
ART. 3 (DURATA) - La durata della società è fissata fino al 31		
dicembre 2070, e potrà essere prorogata con deliberazione		
dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i so-		
ci dissenzienti.		
TITOLO II: SCOPO - OGGETTO		
ART. 4 (SCOPO MUTUALISTICO) - La cooperativa, conformemente		
all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si		
propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla		
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini svi-		
luppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico me-		

diante alternativamente o cumulativamente:

a) la gestione di servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed educativi incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91.

La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art.2512 e seguenti del codice civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L.3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale).

La cooperativa potrà aderire ad organismi economici, sindacali, professionali che si propongano attività mutualistiche, di lavoro, di servizio o similari, e si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e pertanto potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazione di categoria e di settore.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

ART. 5 (OGGETTO SOCIALE)

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi ed i fini di cui all'art.4, la Cooperativa, in attuazione dei principi della mutualità prevalente, ha lo scopo plurimo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana

	ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di servizi
	socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a,
	come modificato dal D.lgs. 3 luglio 2017 n.112), orientati in
	via prioritaria, ma non esclusiva , alla risposta dei bisogni
	di persone, come definito dalla legge 8.11.1991 n.381, art.1
	lett.a), ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando
	in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupa-
	zione lavorativa ai soci, migliori condizioni economiche, so-
	ciali e professionali.
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può
	svolgere la propria attività anche con terzi.
	La cooperativa opera nei seguenti settori:
	1) L'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'at-
	tività sanitaria, socio sanitaria, socio culturale, socio as-
	sistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, an-
	ziani, immigrati e soggetti in difficoltà;
	2) La progettazione, l'organizzazione e la gestione di attivi-
	tà di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani,
	anziani ed immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi
	eventi culturali e ricreativi, feste e ferie;
	3) La progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili
	nido, scuole d'infanzia, scuole primaria e secondaria, centri
	gioco, centri ricreativi estivi, dopo scuola, centri educati-
	vi, ludoteche ed ogni altro servizio, anche a domicilio, volto

	all'educazione ed all'assistenza della prima infanzia e di
	bambini, adolescenti, e giovani; attività e servizi per l'in-
	tegrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in am-
	bito scolastico che extrascolastico;
	4) La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri
	di aggregazione, centri di attività culturali e ricreativa,
	ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza;
	5) La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri
	diurni, case protette, case di riposo, Residenze Sanitarie as-
	sistite ed ogni altro servizio volto all'assistenza, al soste-
	gno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della
	vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà ivi
	compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi portierato
	sociale;
	6) La gestione di servizi territoriali integrati per l'assi-
	stenza, l'accompagnamento e l'animazione sociale e culturale a
	favore dei bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e
	soggetti in stato di bisogno, ivi compresi, nel rispetto delle
	norme vigenti, nei diversi istituti, coloro che vivono in
	strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenza
	sanitaria assistita, centri per minori orfani o allontanati
	dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;
	7) La gestione di attività complementari all'insegnamento a
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stra-
	nieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano in

	Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	8) L'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;	
	9) Gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, ecc.;	
	10) Organizzazione e gestione di attività e servizi di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;	
	11) Organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;	
	12) La promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno	

	o svantaggio;	
	13) La progettazione, l'organizzazione e la gestione di studi	
	professionali sanitari e/o parasanitari integrati con attività	
	socio sanitarie e servizi socio sanitari territoriali, centri	
	e presidi ambulatoriali di recupero e riabilitazione funziona-	
	le, consultori familiari;	
	14) La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	di salute mentale, presidi di tutela della salute mentale:	
	centri diurno psichiatrico, struttura residenziale psichiatri-	
	ca, gruppi appartamento e/o strutture residenziali a carattere	
	comunitario per persone a rischio psicosociale e/o in condi-	
	zioni di disagio relazionale;	
	15) Organizzazione e gestione di servizi di trasporto e accom-	
	pagnamento di minori, persone diversamente abili, soggetti	
	svantaggiati con mezzi idonei;	
	16) Organizzazione e gestione di corsi, seminari, lezioni, di-	
	battiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la	
	qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di	
	intervento della cooperativa a favore di soci, dei dipendenti	
	e di terzi, al fine di elevarne il grado di prestazioni e com-	
	petenze;	
	17) La progettazione, l'organizzazione e la gestione di atti-	
	vità di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle atti-	
	vità e dei servizi sanitari, socio sanitari, socio culturali,	
	socio assistenziali, educativi, ricreativi per bambini, giova-	

	ni, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;	
	18) La prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative ed assistenziali;	
	19) Organizzazione e gestione di servizi/sportelli informativi di pubblica utilità quali centri per l'impiego, sportelli di promozione turistica, punti informa giovani, sportelli di informazione sociale e sanitaria, sportelli di accoglienza per le persone migranti;	
	20) Organizzazione e gestione di centri culturali di formazione, produzione e ricerca di sperimentazione artistica, quali teatri, cinema, galleria d'arte, laboratori musicali, scuole di musica;	
	21) Organizzazione e gestione di attività di servizi socio sanitari a favore di persone in condizioni di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;	
	22) La produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;	
	23) La partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalla legge; stipulare contratti, convenzioni con amministrazioni	

	pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e
	culturali, pubbliche e private, con enti di formazione pubbli-
	ci e privati, partecipare ad appalti indetti dalla pubblica
	amministrazione per assumere servizi inerenti all'oggetto so-
	ciale;
	24) L'ideazione e la gestione di progetti educativi-didattici
	finalizzati in particolare alla divulgazione culturale, scien-
	tifica, all'educazione ambientale, motoria e psicomotoria.
	Inoltre, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381 art. 1
	lettera b) ed eventuali modificazioni ed integrazioni, la coo-
	perativa promuove l'inserimento lavorativo, in attività diver-
	se (agricole, industriali, commerciali o di servizi, etc.), di
	persone svantaggiate, nelle percentuali e come definito dalla
	legge 8.11.1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integra-
	zioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculati-
	vi, l'autogestione dell'impresa che ne é l'oggetto, dando con-
	tinuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condi-
	zioni economiche, sociali e professionali.
	In riferimento alla circolare n.153/96 dell'8.11.96 la coope-
	rativa opererà in modo tale che tali attività (tipo A e tipo
	B) risultino funzionalmente collegate.
	In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la
	cooperativa opera anche nei seguenti settori:
	- Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattiz-
	zazione, sanificazione;

11 di 42

	ed economica e delle loro famiglie.	
	La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e i nego-	
	zi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali. Potrà partecipare in altre imprese, consorzi e asso-	
	ciazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato. La cooperativa potrà svolgere qualunque attività	
	connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie alla realizzazione degli scopi sociali.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale.	
	Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riser-	
	vate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del	
	D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società	
	di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998	
	n.58 e quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989	
	n.39, le attività professionali protette di cui alla L. 23 no-	
	vembre 1939 n.1815 e loro modifiche, integrazioni e sostitu-	
	zioni e comunque tutte le attività che per legge sono riserva-	
	te a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti	
	dalla società.	
	La società può emettere strumenti finanziari nei limiti previ-	
	sti dall'art. 2526 ultimo comma c.c. ed assumere partecipazio-	

ni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento del proprio oggetto, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La cooperativa può aderire a consorzi o gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.

TITOLO III: SOCI

ART. 6 (SOCI COOPERATORI ORDINARI) - Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori:

a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qualità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che - ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;

b) - le persone fisiche svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 legge 381/1991, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stes-

	sa;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 2 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà;	
	d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statu-	
	ti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n.	
	381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	
	cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	
	riori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie	
	di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542	
	del codice civile.	
	ART. 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE) - Chi intende essere ammesso	
	come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda	
	scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	- nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;	
	- i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chie-	
	de di essere iscritto;	
	- l'attività svolta, la condizione professionale e le specifi-	
	che competenze possedute;	
	- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	- la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del	
	presente statuto e l'impegno di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-	

	mentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto
	salvo il diritto alla riservatezza.
	Se trattasi di società, associazione od ente, oltre a quanto
	previsto nei precedenti punti escluso il primo, la domanda di
	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e
	la sede legale;
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la
	domanda;
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al
	fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente
	art. 6.
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti
	di cui al precedente art. 6, delibera sulla domanda secondo
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico
	e l'attività economica svolta.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro
	dei soci.
	L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione
	e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-

16 di 42

iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

ART. 9 (OBBLIGHI DEI SOCI) - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono tenuti:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, del capitale sottoscritto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

ART. 10 (DIRITTI DEI SOCI) - I soci possono esaminare il libro

	dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni
	dell'assemblea ed ottenerne estratti a proprie spese.
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo ri-
	chieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro
	delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di ammini-
	strazione e il libro delle deliberazioni del comitato eseguti-
	vo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rap-
	presentante, eventualmente assistito da un professionista di
	sua fiducia.
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della
	effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare
	i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci me-
	desimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di con-
	trarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, com-
	patibilmente con le esigenze della gestione sociale e la ne-
	cessità di rispettare il principio di parità di trattamento.
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indica-
	ti, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperati-
	va; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad
	ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti
	nell'oggetto sociale.
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbliga-

zioni contratte con la società.

ART. 11 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO) - La qualità di socio

si perde:

- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa

di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento

o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 12 (RECESSO) - Il diritto di recesso, nei casi previsti

dalla legge, è esercitato mediante lettera raccomandata che

deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel

registro delle imprese della delibera che lo legittima, con

l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domi-

cilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il

fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione,

esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da

parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è

privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revo-

ca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo

scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta

giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi

che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino

il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'or-

gano amministrativo deve darne immediata comunicazione al so-

cio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

ART. 13 (ESCLUSIONE) - L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di

	volontariato presso la cooperativa, così come meglio specificato nel regolamento;
	- che si renda gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che in-
	neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali;
	- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi e che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti

ti.	
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.	
ART. 14 (LIQUIDAZIONE) - I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del presente statuto.	
La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
ART. 15 (DECESSO DEL SOCIO) - In caso di decesso del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.	
L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui conse-	

guirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del causa si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente statuto.

ART. 16 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI) - La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le

	quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà
	devoluto con delibera dell'organo amministrativo alla riserva
	legale.
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15 - con esclu-
	sione del primo caso - oltre al risarcimento dei danni ed al
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione
	calcolata come sopra.
	Il socio che non fa più parte della cooperativa risponde verso
	di essa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.
	Art. 16-bis (SOCI SOVVENTORI). Ferme restando le disposizioni
	di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere am-
	messi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 del-
	la legge 31.01.92, n. 59.
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto
	denaro, beni in natura o crediti.
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-

25 di 42

	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	

ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV: PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 17 (ELEMENTI COSTITUTIVI) - Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- dalla riserva legale;
- dalla riserva straordinaria;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Delle obbligazioni sociali risponde solo la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 18 (BILANCIO DI ESERCIZIO) - L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In sede di redazione del bilancio vanno riportati separatamen-

	te i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguen-
	do eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
	Amministratori e sindaci, ove nominati, debbono, nelle rela-
	zioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specifi-
	camente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-
	guimento dello scopo mutualistico.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte
	dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel
	seguente ordine:
	a) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
	della cooperazione, nella misura prevista dalla legge (attual-
	mente nella misura del tre per cento, ai sensi dell'art. 11,
	comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n. 59);
	b) - a riserva legale, in misura non inferiore a quella previ-
	sta dalla legge e dal presente statuto;
	c) - a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento
	gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio,
	nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge n.
	59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art.
	2545- <i>quinquies</i> , comma 3, lettera b), del codice civile.
	La rimanente parte degli utili netti annuali può essere desti-
	nata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti
	di cui sopra, nel seguente ordine:
	d) - alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti
	stabiliti dalla legge e dal presente statuto;

	e) - alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste
	dalla legge e dal presente statuto;
	f) - alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, in
	misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal pre-
	sente statuto per il mantenimento della qualifica di coopera-
	tiva a mutualità prevalente e per il godimento delle agevola-
	zioni fiscali; e con la precisazione che non possono essere
	distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il
	patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società
	è superiore ad un quarto;
	g) - ad eventuale riserva facoltativa.
	Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato
	prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali il
	contributo ai fondi mutualistici, l'incremento della riserva
	indivisibile, e - salva la prioritaria remunerazione degli
	strumenti finanziari eventualmente emessi - la ripartizione
	dei ristorni.
	E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui
	all'art. 2433-bis del codice civile.
	ART. 19 (RISTORNI) - L'attribuzione del ristorno ai soci coo-
	operatori viene effettuata, su proposta dell'organo amministra-
	tivo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavo-
	ro prestato (degli scambi mutualistici), nel rispetto dei li-
	miti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente non-
	ché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso,

l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione, generato esclusivamente dall'attività svolta con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni).

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

ART. 20 (ORGANI SOCIALI) - Sono organi sociali della cooperativa:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Organo Amministrativo;
- 3) L'Organo di controllo o Revisore (se obbligatorio o se nominato).

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 21 (COMPETENZE - CONVOCAZIONE) - L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione mediante convocazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

	- la nomina dell'Organo amministrativo;	
	- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindaca-	
	le o del revisore, nei casi previsti dall'articolo 2477;	
	- le delibere sulle questioni gestionali riservate statutaria-	
	mente alla sua competenza rimesse alla sua approvazione	
	dall'organo amministrativo;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- le decisioni di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	- lo scioglimento anticipato della cooperativa e la proroga	
	della sua durata;	
	- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi	
	poteri.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo,	
	almeno una volta all'anno.	
	L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato, almeno 8	
	(otto) giorni prima dell'adunanza, a mezzo di PEC o email o a	
	mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero	
	mediante consegna a mano dell'avviso (controfirmato per rice-	
	vuta dal destinatario), ovvero può essere comunicato con qual-	
	siasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresa la pubblicazione	
	nel sito web della società, o mediante affissione nei locali	
	della sede sociale).	

	L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno,	
	il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convoca-	
	zione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima, e non oltre 30 (trenta) giorni da questa.	
	L'assemblea può essere convocata nel Comune ove ha sede la so-	
	cietà o in qualsiasi altro luogo, in Italia.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assem-	
	blea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci	
	sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone	
	alla trattazione dell'argomento.	
	ART. 22 (QUORUM) - L'assemblea è regolarmente riunita:	
	1. in prima convocazione, quando sia presente un numero di so-	
	ci che rappresenta almeno la metà dei voti spettanti a tutti i	
	soci;	
	2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati.	
	Le delibere dell'assemblea sono valide qualora siano assunte	
	con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presen-	
	ti o rappresentati.	
	Tuttavia la validità delle delibere riguardanti aspetti speci-	
	fici - scioglimento anticipato della Cooperativa, mutamento	
	dell'oggetto sociale, trasformazione o fusione della società e	
	trasferimento della sede legale all'estero - è subordinata	
	all'approvazione (anche in seconda convocazione) con un numero	

	di voti che rappresenti più della metà dei voti spettanti a
	tutti i soci.
	In tali ultime ipotesi i soci dissenzienti sono legittimati al
	recesso.
	ART. 23 (VOTAZIONI - RAPPRESENTANZA) - Per le votazioni si
	procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo
	diversa deliberazione dell'Assemblea.
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro
	dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora
	nei versamenti delle quote sottoscritte.
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
	l'ammontare della sua partecipazione; ai soci persone giuridi-
	che potranno essere attribuiti più voti in assemblea, non ol-
	tre tre, in relazione all'ammontare della rispettiva quota op-
	pure al numero dei rappresentanti.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-
	vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di
	socio cooperatore o sovventore.
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
	tante in bianco.
	ART. 24 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) - L'Assemblea è presieduta
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza

di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

ART. 25 (AMMINISTRAZIONE) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo resterà in carica per tre esercizi.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, se questo non è stato nominato dall'assemblea.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza - con firma sociale - della Cooperativa e può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo quanto escluso per legge o per statuto.

ART. 26 (COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI) - Gli Amministratori

sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Qualunque sia la sua composizione, l'organo amministrativo, ha
il dovere di gestire la cooperativa, eseguendo i seguenti a-
dempimenti:

- a) convocare l'assemblea ed eseguirne le deliberazioni;
- b) redigere il bilancio di esercizio;
- c) stipulare gli atti, i contratti e le convenzioni richiesti dalle attività sociali;
- d) deliberare sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e sull'esclusione dei soci;
- e) porre in essere le operazioni creditizie e finanziarie necessarie alla gestione della Cooperativa;
- f) compiere tutti gli altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non risultino essere riservati all'assemblea per legge od in virtù del presente statuto;
- g) redigere il Regolamento interno per i soci lavoratori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art.6 della legge n.142/2001 e successive modifiche.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-

	menti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le
	eventuali modalità di esercizio della delega.
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-
	ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul genera-
	le andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzio-
	ne, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e
	dalle sue controllate.
	ART. 27 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI) - L'Organo amministra-
	tivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta do-
	manda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione
	è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spe-
	dirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei
	casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministra-
	tori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un gior-
	no prima della riunione.
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effe-
	tivi, se nominati.

	ART. 28 (INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO) - In caso di mancanza so-
	pravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a
	sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci, me-
	diante Assemblea ordinaria, per la sostituzione dei mancanti.
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza
	dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di
	mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministra-
	zione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane
	in carica fino alla sua sostituzione.
	ART. 29 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI) - Spetta all'assemblea
	dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e
	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Con-
	siglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato,
	determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo
	conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.
	ART. 30 (RAPPRESENTANZA) - Il presidente dell'Organo ammini-
	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte
	ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a
	riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, paga-
	menti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone li-
	beratorie quietanze.

Essi ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ART. 31 (ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE) - Qualora se ne ravvisi l'opportunità la società può nominare un Organo di Controllo o un Revisore in possesso dei requisiti di legge.

La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

L'organo di controllo è costituito alternativamente, e su decisione dei soci da adottare al momento della nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale, aventi i requisiti di legge.

L'organo di controllo nominato verifica il rispetto delle norme di legge e di statuto, vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adotta-

to dalla società e sul concreto funzionamento. Allo stesso è
attribuita anche la revisione legale dei conti.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le
disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società
per azioni, in quanto compatibili.

Nel caso di nomina di un Revisore, quest'ultimo eserciterà la
revisione legale dei conti della società. In tal caso si ap-
plicano le disposizioni dettate per le società per azioni, in
quanto compatibili.

TITOLO VI: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 32 (SCIoglimento ANTICIPATO) - L'Assemblea che dichiara
lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori
stabilendone i poteri.

ART. 33 (DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE) - In caso di sciogli-
mento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante
dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
soci ed eventualmente rivalutato;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

**ART. 34 (PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E
DEVOLUZIONE)** - La cooperativa si prefigge di svolgere la pro-
pria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.
Pertanto:

	- è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	- è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Ai sensi dell'art. 111 <i>septies</i> delle disposizioni di attuazio-	
	ne del codice civile, le cooperative sociali che rispettino le	
	norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sono conside-	
	rate a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di	
	cui all'art. 2513 c.c.	
	ART. 35 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA) - Tutte le controversie che	
	dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in	

	relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'ese-
	cuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente
	adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministra-
	tori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ad ec-
	cezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'in-
	tervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno deferi-
	te ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale
	del luogo in cui ha sede la società.
	L'Arbitro giudicherà secondo diritto, ai sensi degli articoli
	34 e seguenti del D.LGS. 17 gennaio 2003, n.5.
	ART. 36 (RINVIO) - Alla presente cooperativa si applicano:
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la coo-
	perativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni del-
	la legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, re-
	lative alla posizione dei soci lavoratori;
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa so-
	ciale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità so-
	ciale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicem-
	bre 1997 n. 460, e le disposizioni in materia di impresa so-
	ciale, in quanto la cooperativa sociale acquisisce di diritto
	la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 3
	luglio 2017 n. 112, nel rispetto della normativa specifica
	delle cooperative;

42 di 42